



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 31 marzo 2014 – SACBO / Commissione e INEA

(causa T-270/13)

«Ricorso di annullamento — Contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia — Mancanza di incidenza diretta — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione di un'agenzia esecutiva dell'Unione europea di non ritenere approvabili taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di un progetto che beneficiava di un contributo finanziario comunitario — Incidenza diretta sull'organismo incaricato della realizzazione del progetto in questione — Insussistenza (Art. 263, al. 4, TFUE) (v. punti 20, 21, 24-32, 36)*
2. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori — Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 38-49)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del 18 marzo 2013, dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-TEA), relativa a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo dell'intermodalità dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, a seguito del contributo finanziario concesso dalla Commissione all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica di Polonia.

- 3) La Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA).